

STATUTO

dell'Unione dei Comuni

“RIVIERA DELLE PALME E DEGLI ULIVI”

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. L'Unione dei Comuni riviera delle palme e degli ulivi è costituita dai Comuni di Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Giustenice, Loano, Magliolo Pietra Ligure, Toirano, Tovo San Giacomo, di seguito denominata “Unione”, per libera adesione dei Comuni partecipanti, espressa dai rispettivi Consigli Comunali in attuazione dell'art.32 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi di competenza dei Comuni come definito dal presente Statuto.

2. L'Unione è Ente Locale, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'Unione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V della Costituzione, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali e, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

3. L'Unione costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei

cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di contribuire a realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente. Comprendendo comuni montani e parzialmente montani l'Unione pone altresì particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

1. L'Unione è finalizzata allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e di utilità per le popolazioni residenti sul territorio amministrato, riconoscendosi loro funzioni di presidio del territorio, soprattutto montano. A tal fine essa rappresenta l'ambito territoriale ottimale per esercitare in forma associata, le funzioni definite ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135.

2. L'Unione, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, ferma restando la salvaguardia delle rispettive identità comunali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza,

dell'efficacia e dell'economicità.

4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, di volontariato e sindacali all'attività amministrativa.

5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) La pari dignità di ogni cittadino e di ogni territorio dell'Unione rispetto alla fruizione dei servizi erogati con garanzia di semplicità di accesso e fruibilità.

b) la promozione dello sviluppo socio - economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

c) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse, perseguendo prioritariamente la riduzione dei costi di gestione e comunque il loro razionale utilizzo;

d) la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle competenze, aumentando la specializzazione degli addetti favorendo una maggiore qualità dei servizi;

e) la valorizzazione condivisa del paesaggio, del patrimonio ambientale, agricolo, linguistico, storico, artistico, turistico, professionale e culturale delle comunità interessate, nel rispetto inderogabile della propria vocazione territoriale naturalmente riconosciuta;

f) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi,

nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;

g) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

h) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

ARTICOLO 3 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo territoriale, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio, con particolare attenzione ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

2. In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza, con la veicolazione di tutti gli atti fondamentali, e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni e/o ai servizi attribuiti.

ARTICOLO 4 – FUNZIONI E SERVIZI ESERCITATI DALL'UNIONE

1. Ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto i Comuni attribuiscono all'Unione contestualmente all'adesione l'esercizio delle funzioni tecniche e amministrative proprie o ad essi delegate e di cui infra, nonché la gestione, diretta o indiretta, dei servizi di volta in volta trasferiti con l'apposita convenzione di cui a seguito.

2. Sono trasferite all'Unione le seguenti funzioni dei Comuni:

a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*

b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*

c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*

d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*

attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

e) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*

f) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*

g) *edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*

h) *polizia municipale e polizia amministrativa locale.*

i) *servizi in materia statistica.*

l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale*

m) ambiente

n) cultura e beni culturali

o) turismo

p) sport e ricreazione

In particolare vengono sin d'ora conferiti i seguenti servizi:

Servizio unificato di Centrale Unica di Committenza

3. L'Unione può sempre istituire e gestire servizi *ex novo*.

4. La delega delle funzioni obbliga i Comuni aderenti a conferire tutti i servizi che ad essa fanno capo.

Quanto sopra fatto salvo l'art. 5, comma 2 lettera "f"

La sussistenza di convenzioni, alla data di avvio della gestione convenzionata, inerenti la gestione di servizi specifici esime il Comune aderente dal conferimento del suddetto servizio in via immediata, salvo espressamente autorizzarne il subingresso da parte dell'Unione con il consenso della stessa.

5. Il trasferimento dei servizi dovrà avvenire mediante apposite convenzioni da adottarsi da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e dell'Unione, nelle more dei principi e delle finalità del presente Statuto; tali convenzioni riguarderanno altresì la gestione del personale trasferito secondo le norme vigenti.

6. La gestione dei servizi avviene mediante l'utilizzo preferenziale di strumenti e piattaforme telematiche e/o di prestazioni in telelavoro.

7. Possono essere altresì affidate all'Unione, in quanto possibili, attività di consulenza progettuale e giuridica, servizio legale e di conciliazione in favore dei Comuni, ai fini del coordinamento delle

attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine.

8. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ARTICOLO 5 – PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI

1. Il trasferimento dei servizi si perfeziona con l'approvazione di una convenzione, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e successivamente ratificata e contestualmente approvata dal Consiglio dell'Unione. La relativa bozza deve essere previamente predisposta da apposita conferenza di servizi di cui fanno parte di diritto l'apicale di area dell'Unione e il Segretario dell'Unione con funzioni di coordinamento congiunto, oltre ai responsabili dei servizi dei comuni conferenti e deliberata dalla Giunta dell'Unione a maggioranza dei (2/3) due terzi dei componenti assegnati .

2. Detta convenzione, da sottoscrivere formalmente, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie, dovrà chiaramente prevedere un progetto organico e completo di fattibilità operativa e pertanto

prioritariamente:

a) il contenuto del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;

b) il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;

c) le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti, secondo un preciso piano di finanziamento, ivi compresa la scelta del criterio proporzionale di conferimento, fatto salvo quanto infra all'art.6 ;

d) i trasferimenti di personale e di beni strumentali;

e) la durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;

f) la competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione, fatto salvo il diritto del singolo comune alla gestione del procedimento stesso sino alla sua conclusione;

g) il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

3. A seguito del trasferimento dei servizi, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui

servizi dalla stessa gestiti, ivi compreso il loro accertamento e prelievo.

La determinazione delle suddette tasse, tariffe e contributi resta in capo ai singoli Comuni, potendo peraltro passare alla competenza dell'Unione previo specifico provvedimento da parte dell'ente interessato.

ARTICOLO 6 – RISORSE FINANZIARIE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica.

2. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri, attraverso le contribuzioni e i trasferimenti da Unione Europea, Stato, Regione, Comuni, altri Enti pubblici e soggetti privati, attribuite in forza di legge e/o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo, e ai sensi di cui all'art. 29 del presente statuto.

3. I Comuni aderenti all'Unione assicurano e garantiscono comunque

- il trasferimento iniziale di adesione

- il trasferimento corrente necessario al mantenimento delle spese generali di funzionamento e dei servizi di volta in volta trasferiti, di cui all'art. 29, nel rispetto della singola convenzione sottoscritta,

- il trasferimento straordinario nel caso della registrazione di un disavanzo gestionale della stessa sino ad assicurare il raggiungimento del pareggio finanziario dell'Ente.

I trasferimenti di cui al presente comma avverranno in via ordinaria e residuale mediante l'utilizzo dei seguenti criteri in media matematica tra loro:

a) entità della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento..

b) estensione del territorio per kmq rilevante agli effetti dell'ultimo censimento.

c) Media triennale degli impegni assunti definitivamente per la spesa corrente in relazione al triennio precedente all'esercizio interessato

d) Unità abitative (fonte Istat)

e) flussi turistici ufficiali relativi al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. (Provincia Savona).

f) consistenza delle imprese iscritte al registro imprese della camera di commercio presenti sul territorio comunale al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento..

L'applicazione dei suddetti criteri oggettivi o di altri, anche in misura proporzionalmente diversa tra loro o con modalità particolari, potrà essere deliberata dalla Giunta a maggioranza dei 2/3 (due terzi), nel qual caso preverrà sul criterio ordinario .

4. I trasferimenti avverranno secondo le seguenti modalità:

* trasferimento di adesione: entro il 31.12.2014 fatto salvo differimento concesso dalla Giunta dell'Unione con percentuale da definirsi da parte della Giunta Stessa.

* trasferimento corrente:

a) trimestralmente ed in via anticipata e dal secondo esercizio sulla base del risultato di esercizio dell'anno precedente. Per il primo trasferimento del primo esercizio tale trasferimento avverrà in via posticipata entro trenta giorni dal termine del trimestre stesso. Le

spese generali di avviamento comunque sostenute per il funzionamento dell'Unione, e debitamente rendicontate e/o rese in termini economici, sino al termine utile al trasferimento di adesione saranno decurtate a favore dei comuni anticipatori con la prima rata trimestrale utile;

b) a saldo entro trenta giorni dall'approvazione del conto del bilancio dell'Unione;

* trasferimenti in caso di disavanzo gestionale rilevato a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del servizio finanziario dell'Unione.

I Comuni aderenti dovranno disporre anticipazioni comuni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti nel rispetto dei criterio proporzionale di riparto adottato per lo specifico servizio ed a seguito di richiesta motivata della Giunta dell'Unione.

ARTICOLO 7 – SEDE DELL'UNIONE, STEMMA E GONFALONE

1. La sede legale dell'Unione è presso il Comune di Loano.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso il Comune sede dell'Unione.

3. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi e situarsi in sedi diverse, ma ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione. La Giunta dell'Unione procederà alle suddette individuazioni in via organizzativa autonoma o in sede di elaborazione delle convenzioni di trasferimento dei servizi.

4. La pubblicazione degli atti dell'Unione avverrà sul sito istituzionale dell'Ente e dovrà essere estesa sui siti dei Comuni aderenti in via di

mera correlazione.

5. L'Unione è dotata di un proprio Stemma e di un proprio Gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.

6. La riproduzione ed uso dello Stemma e del Gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

ARTICOLO 8 – DURATA, NUOVE ADESIONI, SCIoglIMENTO,

ESCLUSIONE E RECESSO

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Ogni Comune partecipante, non può partecipare ad altre Unioni.

2. All'Unione possono aderire nuovi Comuni, tale adesione, è subordinata all'espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti e del Consiglio dell'Unione con le modalità stabilite dall'articolo 32 del D.Lgs. n.267/2000 e del presente Statuto.

3. Il Comune che intende aderire all'Unione, successivamente alla sua costituzione, con l'adesione stessa accetta i criteri di ripartizione dei costi per la gestione dei servizi alla stessa già assegnati, nonché al versamento di un eventuale quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. La Giunta dell'Unione provvede alla definizione delle modalità di ingresso.

4. L'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione, comporterà la revisione della composizione del Consiglio dell'Unione.

5. L'eventuale scioglimento consensuale dell'Unione è disposto con

una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.

6. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Lo scioglimento si perfeziona con una convenzione, predisposta dalla Giunta dell'Unione, sottoscritta da tutti i Comuni, previa approvazione dei rispettivi consigli comunali, per l'attuazione delle regole indicate nel presente articolo, inclusi l'individuazione dei soggetti gestori dei procedimenti in corso, il subingresso nei rapporti contrattuali e convenzionali in essere, la destinazione del patrimonio dell'Unione, la destinazione del personale conferito in Unione.

7. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione e alla gestione degli eventuali contenziosi insorti tra gli enti.

8. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di tre anni dalla sua adesione, con provvedimento consiliare adottato in prima lettura con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri

assegnati. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, il provvedimento consiliare potrà essere adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta in una successiva seduta dalla quale siano intercorsi almeno 30 giorni. Comunque l'anno di recesso non può coincidere con l'anno di scadenza del mandato amministrativo.

9. Il Comune recedente deve darne comunicazione entro il mese di giugno al Consiglio dell'Unione che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla comunicazione.

9 bis. "Prima del trasferimento alla stessa di qualsiasi funzione o servizio, ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del consiglio comunale approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Comune recedente deve darne comunicazione al Consiglio dell'Unione che ne prende atto. Il recesso avrà efficacia dall'esecutività del provvedimento del Consiglio dell'Unione suddetto e comunque dalla certificata inesistenza di rapporti attivi e passivi a carico dei Comuni recedenti"

10. Il protrarsi e/o il ripetersi di inadempimenti da parte Comuni aderenti, in violazione delle disposizioni Statutarie e agli obblighi da essere derivanti, ovvero rispetto a comportamenti che concretamente ostacolano il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'Unione o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici, può

determinare la proposta di esclusione di un Comune dall'Unione.

11. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivato, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'Unione, prima di essere sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti gli altri Comuni aderenti con le modalità previste dalle modifiche statutarie.

12. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Comune che provvede per ultimo.

13. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del Comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto.

14. Lo scioglimento del rapporto che lega un Comune all'Unione genera il procedimento di modifica statutaria dell'Unione dovuto a novazione soggettiva secondo le modalità di cui al comma 2.

ARTICOLO 9 - EFFETTI, ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DERIVANTI

DA SCIoglimento, RECESSO, ESCLUSIONE

1. Nei casi di scioglimento, recesso, ed esclusione, la Giunta dell'Unione dispone la predisposizione di un piano in cui si dia conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.

2. In caso di recesso, salvo diversa disciplina dello statuto dell'Unione di Comuni o, per quanto non previsto dallo Statuto, salvo accordi

intercorsi tra il Comune interessato e l'Unione, il Comune recedente:

a) rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività con valenza economica, finanziaria o patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi;

b) resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempite verso l'ente, come derivanti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione;

c) resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempite dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti;

d) nel caso in cui, a seguito del recesso, dovesse causare la revoca o la riduzione di contributi assegnati all'Unione per la gestione di uno o più servizi alla stessa già trasferiti, è obbligato a rifondere l'Unione del 50% del contributo revocato, risultate dalla comunicazione di assegnazione dello stesso, entro trenta giorni dalla sua eccezione formale.

3. In caso di scioglimento dell'Unione, il Comune già facente parte dell'Unione resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempite verso

l'Unione, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e l'ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

In caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio dell'Unione viene suddiviso tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni Comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato, con le modalità pratiche previste dalla convenzione di cui all'articolo precedente

4. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione (o dal Vice Presidente nel caso in cui il Presidente fosse Sindaco del Comune recedente), dal Sindaco del Comune interessato e da un Segretario Comunale scelto dal Presidente tra quelli non interessati al recesso, salvo doversi avvalere "de residuo" dello stesso Segretario dell'Unione. Resta la facoltà di affiancare alla Commissione, motivatamente, la presenza di un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale

di Savona.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

ARTICOLO 10 – ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono Organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

2. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.

3. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione i Sindaci o consiglieri dei comuni associati all'Unione che:

a) siano dipendenti dell'Unione, salvo che siano posti in aspettativa non retribuita;

b) si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'Unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di Sindaco o di consigliere comunale.

4. Quando si verifichi una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.

5. Può essere nominato Presidente dell'Unione esclusivamente chi ricopre la carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione.

6. Possono far parte della Giunta i componenti delle Giunte, oltre a Commissari Straordinari o prefettizi, dei Comuni dell'Unione, secondo

la previsione di cui all'art. 32, terzo comma, del TUEL.

7. Il Consiglio è composto esclusivamente da consiglieri eletti dai singoli Consigli Comunali dei Comuni dell'Unione, tra i propri componenti.

8. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta all'Unione.

9. I componenti degli Organi dell'Unione cessano dalla carica oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente e negli altri casi previsti dalla legge.

CAPO I - IL CONSIGLIO

ARTICOLO 11 – COMPETENZE - MAGGIORANZA

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Le singole convenzioni di conferimento delle funzioni e dei servizi disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

3. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato con

la maggioranza di cui all'art. 38 comma 2. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via d'urgenza.

4. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei voti mediante un voto ponderato superiore alla metà del valore complessivo di riferimento espresso dalla metà più uno dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento, determinate sempre e comunque con medesimo criterio.

5. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, in un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento.

6. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione.

7. Per quanto attiene i documenti fondamentali dell'Unione, in

particolare, siano questi il documento programmatico presentato dal Presidente, siano i bilanci annuali e pluriennali, nonché le convenzioni e i regolamenti per la gestione delle funzioni associate delegate all'Unione, il Consiglio dell'Unione adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 12 – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri Sindaci, componenti la Giunta e Consiglieri Comunali, ovvero Commissari straordinari o Prefettizi, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, la rappresentanza di ogni Comune in seno al consiglio stesso.

2. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due membri eletti da ciascun Consiglio Comunale, di cui uno eletto tra i componenti dei gruppi di minoranza, designati a norma del successivo comma quarto; la maggioranza deliberante sarà validamente costituita a norma del comma quarto dell'articolo undici.

3. I valori di ponderazione di cui all'art. 11, sono da riferirsi al peso percentuale riferito alla popolazione residente al 31 dicembre 2013 (quota e pesi correlativi revisionabili all'esito di ogni censimento) di ciascun Comune associato, arrotondati per difetto.

4. La rappresentanza delle minoranze è garantita nella proporzione di metà in relazione alla rappresentanza della maggioranza.

5. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione, nonché di

recesso di un Comune già aderente, dovranno essere aggiornati i valori di ponderazione di cui al comma 3.

6. I Consigli comunali provvedono, entro 30 (trenta) giorni dalla seduta di insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi. La prima elezione dei membri del Consiglio dell'Unione, da parte dei Consigli Comunali, dovrà tenersi entro venti (20) giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.

7. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione, si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale, ed in subordine è eletto il consigliere più giovane di età.

8. I Consigli Comunali possono comunque sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

9. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella sua seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta, prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuali casi di incompatibilità.

10. La prima seduta del Consiglio si terrà presso la sede del Comune

di Loano e sarà convocata e presieduta dal Sindaco del suddetto ente.

11. Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede inoltre all'elezione del Presidente dell'Unione ed al Vice Presidente.

12. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione, tra i suoi componenti che ricoprono la carica di Sindaco in uno dei Comuni aderenti all'Unione.

13. Decorso il termine di cui al precedente sesto comma, senza che il Consiglio Comunale abbia provveduto alla designazione, il Comune inadempiente è rappresentato di diritto nel Consiglio dell'Unione dal suo Sindaco in carica o dal Commissario straordinario o prefettizio e dal Consigliere di minoranza, se presente, di genere diverso rispetto alla maggioranza del Consiglio dell'Unione o, comunque, dal più giovane d'età.

ARTICOLO 13 – DURATA, DECADENZA E DIMISSIONI DEI

CONSIGLIERI

1. Il Consiglio dell'Unione ha durata quinquennale, analoga a quella dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti; è soggetto al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni. In caso di scioglimento, il Commissario prefettizio o straordinario sostituisce di diritto ad ogni effetto i rappresentanti del relativo Comune nell'ambito dell'Unione.

2. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga

a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente comunicata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione non appena divenute efficaci.

5. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, entro trenta (30) giorni il Consiglio Comunale, cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza.

6. Decorso il termine di cui al precedente comma 5, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti e fino all'elezione medesima, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione, in rappresentanza di quel Comune il Sindaco e il

consigliere comunale eletto con la maggiore cifra individuale tra quelli della lista collegata al Sindaco per la maggioranza, e il candidato Sindaco o il consigliere comunale della lista allo stesso collegato, che abbia ottenuto il maggior numero di voti di lista per la minoranza. In caso di parità di voti è componente il consigliere di genere diverso rispetto alla maggioranza dei Consiglieri dell'Unione o, comunque, più giovane di età.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nel caso dei rinnovi dei Consigli Comunali, i componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali, che dovrà comunque avvenire entro trenta (30) giorni dall'insediamento dei medesimi. In difetto troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente comma 6.

ARTICOLO 14 – REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione, adotta entro 90 (novanta) giorni dal suo insediamento, un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme restando le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto; entro tali limiti può prevedere criteri di alternanza negli incarichi attribuibili ai Consiglieri.

2. Eventuali modificazioni del citato Regolamento, dovranno essere approvate dal Consiglio con la stessa maggioranza prevista per l'approvazione dei Regolamenti.

CAPO II - IL PRESIDENTE

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, ha la rappresentanza legale e generale dell'Ente e interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La sua elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti assegnati, tra candidati individuati tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione. Se nessun candidato ottiene la maggioranza suddetta, tra i due Sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti si procede ad un massimo di ulteriori due votazioni che possono essere effettuate anche nella medesima seduta. Nel caso non fosse possibile giungere all'individuazione del Presidente, si procede ad una terza votazione, da tenersi in una seduta diversa dalle precedenti, ed entro 3 giorni dalla seduta infruttuosa. In tal caso risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti assegnati. Nel caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

3. Il Presidente dura in carica due anni e il suo incarico non è rinnovabile. Vige il principio dell'alternanza a rotazione su libera votazione in modo da garantire la partecipazione alla carica da parte di tutti i Comuni partecipanti a prescindere dal momento di ingresso in Unione.

La perdita della carica di Sindaco comporta l'automatica decadenza della carica di Presidente.

4. Il Presidente cessa inoltre dalla carica, in caso di approvazione di

una mozione di sfiducia, votata in appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione.

5. Nelle more dell'elezione del Presidente, la legale rappresentanza dell'Ente, la convocazione e la Presidenza del Consiglio dell'Unione spettano al Sindaco di Loano.

6. Il Presidente, presiede la Giunta e il Consiglio, verifica il regolare funzionamento degli uffici e l'esecuzione degli atti, e svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

7. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione. Le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di consigliere.

8. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

CAPO III – LA GIUNTA

ARTICOLO 16 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta esecutiva, composta da un numero pari a quello dei comuni aderenti da scegliersi tra i Sindaci o membri del rispettivo esecutivo. Entro tale numero è incluso il Presidente. La designazione dei membri della Giunta compete al Presidente dell'Unione ed è soggetta a

comunicazione al Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile.

2. Il Presidente nomina tra i membri della Giunta un Vice – Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o di impedimento temporaneo. Il Vice Presidente dura in carica tanto quanto il Presidente, fatte salve le funzioni di cui al successivo comma 6. Vige altresì il principio dell'alternanza di appartenenza a Comune di orografia diversa da quella del Presidente in carica.

3. Il Presidente affida ai singoli membri della Giunta la delega di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione. Procede alla revoca di tale delega con provvedimento motivato e insindacabile.

4. Il Presidente può revocare un membro della Giunta, con le procedure previste per la revoca dei componenti delle giunte comunali

5. Ai sensi di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 15, la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina la decadenza della Giunta. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere dell'Unione più anziano d'età.

ARTICOLO 17 - COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali con votazioni ordinariamente a maggioranza assoluta dei suoi membri fatte salve maggioranze

specifiche a norma di statuto, da determinarsi sempre con il principio di "una testa un voto". In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio.

2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo Statuto, al Consiglio o al Presidente, nonché al Segretario o ai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.

3. La Giunta inoltre, elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività. In particolare adotta i Regolamenti sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e sottopone a periodico monitoraggio il cronoprogramma di attuazione operativa dell'azione dell'Unione.

4. La Giunta compie tutti gli atti che il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 assegna alle Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

5. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito. La Giunta può avvalersi di una consulta dei Sindaci là dove si debba discutere di temi

di natura politica inerenti il territorio dell'Unione nella sua interezza anche in relazione ad enti ultraterritoriali.

6. Il Presidente o i membri della Giunta possono, previo parere conforme della Giunta, attribuire incarichi specifici agli assessori dei Comuni dell'Unione. Gli assessori delegati partecipano alle Giunte e alle sedute del Consiglio dell'Unione, per la trattazione degli argomenti di competenza, senza diritto di voto e senza essere computati nel quorum richiesto per la validità della seduta e per la maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione delle deliberazioni.

TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE, TRASPARENZA E

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 18 – FORME ASSOCIATIVE

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni pubbliche al fine di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa.

2. Per la definizione e l'attuazione degli obiettivi il Presidente, sentita la Giunta e/o il Consiglio, promuove forme di collaborazione, Protocolli di intesa e/o Convenzioni con la Regione Liguria e gli altri Enti pubblici e/o privati.

ARTICOLO 19 – TRASPARENZA, ACCESSO E PUBBLICITA'

DEGLI ATTI

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento delle proprie finalità e obiettivi. Per garantire la trasparenza della propria azione, l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di

informazione:

a) i dati di natura economica attinenti le scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse delle risorse disponibili;

b) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;

c) i criteri e le modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;

d) i criteri e le modalità di accesso alla funzione o ai servizi gestiti dall'Unione.

2. I cittadini e i portatori di interesse, rispettivamente ai sensi del D.Lgs.267/2000, della L. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013, loro modifiche ed integrazioni, possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

3. I consiglieri dei comuni facenti parte dell'Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato. L'accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie degli enti locali aderenti con le strutture e gli organi dell'Unione.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, i consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.

5. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.

6. Il Regolamento di cui al precedente comma ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

7. L'Unione può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 20 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO

1. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della Carta dei Servizi, quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

3. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

ARTICOLO 21 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, della partecipazione dei cittadini, ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà.

2. Tutti i cittadini possono partecipare all'attività dell'Unione, inoltrando istanze su materie inerenti l'attività dell'Amministrazione o petizioni in forma collettiva dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

3. L'Unione disciplinerà con apposito Regolamento le modalità di attuazione della partecipazione dei cittadini, ivi compresi la modalità e i tempi per l'esame e il riscontro a istanze, petizioni e proposte di referendum.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 22 – PRINCIPI

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e

con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

4. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

5. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:

a) il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;

b) la flessibilità e interfunzionalità degli uffici dell'Unione attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva e necessaria integrazione anche tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

6. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano le informazioni sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

ARTICOLO 23 – PERSONALE

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.

2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti, e per questo, provvede alla formazione e alla valorizzazione delle proprie risorse umane diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

3. Il personale dell'Unione è composto da:

- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'Unione in base alle normative vigenti.

4. L'Unione può altresì avvalersi di personale in comando e/o distaccato, finanche parziale, nonché di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale suddivisa in aree di attività, anche multifunzionale. Per ogni area di attività, che può ricomprendere uno o più servizi, il Presidente provvede a nominare un responsabile di area, previa procedura comparativa. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

5. Sino all'avvenuta approvazione della dotazione organica, nonché all'eventuale perfezionamento del trasferimento del personale all'Unione, lo stesso ancorché assegnato all'Unione per l'esercizio di funzioni alla stessa delegate, resta inquadrato nella dotazione organica del Comune di appartenenza.

6. Nel caso di recesso dall'Unione di uno dei Comuni aderenti, il

personale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito, potrà tornare a svolgere la propria attività lavorativa nel Comune di provenienza, previo nullaosta dell'Unione e del Comune, con il consenso del dipendente e fatta salva la possibilità accordi diversi in materia.

7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali e gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

ARTICOLO 24 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento definisce la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, articolata, per quanto possibile, mediante sportelli anche polifunzionali, collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini, dalle imprese e, possibilmente, i dipendenti dalla sede di provenienza, nonché obbligatoriamente mediante ricorso a strumenti telematici con il maggior livello di interconnessione tecnicamente realizzabile e compatibile con l'entità delle risorse a tal fine destinabili.

2. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica in relazione alle funzioni attribuite e secondo il principio di strumentalità rispetto agli obiettivi stabiliti.

3. Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di organizzazione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della legalità formale e

sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

ARTICOLO 25 – CONTROLLO INTERNO

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli più avanti indicati, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici devono consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo di seguito indicate:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la regolarità e la legalità dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

c) valutazione della dirigenza finalizzato a confrontare, con periodicità almeno annuale, i risultati della gestione con gli obiettivi programmati delle direttive degli organi politici;

d) valutazione e controllo strategico, oltre che di qualità dei servizi, finalizzati a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo e mirati a verificare l'effettiva attuazione.

ARTICOLO 26 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Unione per la durata del suo mandato, fra i Segretari in servizio presso la segreteria di un Comune aderente, nel rispetto del principio di rotazione salvo deroga motivata. Nella fase transitoria della nomina del Presidente svolge tali funzioni il Segretario del Comune della sede legale dell'Unione.

2. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività.

3. Il Segretario dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

4. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Presidente dell'Unione.

5. Con atto del Presidente viene individuato un Vice Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento. Esso viene prioritariamente nominato tra i Segretari comunali dei Comuni

aderenti o, in caso di impossibilità motivata, tra i funzionari aventi i requisiti, in forza presso i Comuni stessi o presso l'Unione. Le funzioni di Vice Segretario possono essere esercitate, anche transitoriamente, cumulativamente alla responsabilità di un area. E' fatto salvo quanto disposto dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regioni-Enti Locali.

6. Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

ARTICOLO 27 – GESTIONE DEI SERVIZI

L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma direttamente, in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 28 – PRINCIPI

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi di volta in volta vigenti.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

ARTICOLO 29 – FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e

trasferite.

2. In particolare all'Unione competono, anche e nei limiti dei termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, enti pubblici e privati;
- c) trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestione associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione unanime della Giunta dell'Unione:

- a) alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla

gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;

b) al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;

c) alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

4. Ogni Comune aderente all'Unione partecipa, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 6:

a) alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni o servizi associati a cui il Comune partecipa;

b) alle spese per lo svolgimento delle funzioni cui eventualmente non partecipi, sulla base di criteri perequativi, in deroga a quelli di cui all'art. 6, stabiliti all'unanimità dalla Giunta dell'Unione e comunque in forme assolutamente complementari e residuali rispetto ai Comuni effettivamente partecipanti alle funzioni;

c) alla quota di spese generali dell'Unione attribuibili alle stesse funzioni.

5. Le spese generali dell'Unione, sono ripartite tra i Comuni in rapporto ai parametri oggettivi di cui all'art. 6, evidenziandosene l'incidenza effettiva in rapporto a ciascun servizio.

6. I parametri di ripartizione possono essere individuati anche per ciascuna tipologia di servizio a norma dell'art. 6 .

7. E' sempre possibile per ciascun Comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per il Comune stesso o per i cittadini

residenti nel proprio territorio.

8. La Giunta dell'Unione, entro 60 (sessanta) giorni prima del termine di legge per l'approvazione della bozza di bilancio da parte dei Comuni aderenti provvede, con l'approvazione del piano operativo di cui all'art. 31, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ex art 6 .

9. I comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite dall'art 6 ed a seguito della deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione. I Comuni aderenti restano obbligati a non adottare atti in difformità relativamente ai servizi effettivamente conferiti e nelle more del termine convenuto per i loro esercizi effettivi da parte dell'Unione. I procedimenti iniziati prima del suddetto termine convenuto restano in capo al Comune aderente, salvo diversa deliberazione unanime da parte della Giunta dell'Unione.

ARTICOLO 30 – RESPONSABILITA' DEI COMUNI INADEMPIENTI

1. Ogni Comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata sia effettiva rispetto alle previsioni di bilancio, risulti da documentazione certa e sia causata in via esclusiva dal comune interessato.

2. L'azione di responsabilità può essere intrapresa soltanto se

preceduta da una diffida del Presidente a rimuovere entro un termine congruo il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati.

ARTICOLO 31 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione. All'uopo, nel rispetto degli obblighi di programmazione a norma di legge in capo ai singoli Comuni aderenti e senza che ciò ne sia oggettivo ostacolo, il Presidente coordina momenti formali di approfondimento sinergico politico e tecnico all'uopo finalizzati. La Giunta approva un piano operativo avente valenza programmatica, per l'anno successivo, e strategica che ricalchi i contenuti delle convenzioni di trasferimento dei servizi.

2. Il Bilancio annuale di previsione è redatto secondo i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico – finanziario.

3. Il Bilancio annuale è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un Bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli Comunali.

5. Al bilancio ed agli atti di programmazione di cui al presente articolo

si applica l'ordinamento finanziario contabile previsto dalle norme vigenti per gli Enti Locali.

ARTICOLO 32 – CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, il controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

2. Il controllo di gestione si realizza anche attraverso il costante monitoraggio e la valutazione dei servizi erogati, provvedendo, altresì, ad un costante afflusso dei dati afferenti tale monitoraggio ai Comuni aderenti anche agli effetti dell'art. 33.

ARTICOLO 33 – RISULTATI DI GESTIONE

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta, entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'Organo di Revisione.

2. Non appena possibile e comunque entro un triennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

ARTICOLO 34 – REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'Organo di Revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

ARTICOLO 35 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere. Nella fase transitoria tale servizio viene garantito dal Comune sede dell'Unione.

ARTICOLO 36 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- da attività finanziarie immobilizzate;
- da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. L'Unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si

rimanda alla pianificazione finanziaria concordata tra gli enti.

4. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 37 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Regolamento disciplina l'affidamento di servizi, lavori e forniture in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

ARTICOLO 38 – STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività, nelle materie demandate dallo Statuto o dalla legge, attraverso appositi Regolamenti, adottati, ove non sia diversamente e specificamente previsto, con la maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi), calcolata secondo i criteri indicati negli articoli 11 e 12 dello Statuto.

3. I Regolamenti possono modificare la durata delle cariche ed introdurre, per l'attribuzione delle medesime, criteri di rotazione; sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente e sono trasferiti ai Comuni aderenti per favorirne la pubblicazione da parte degli stessi, così da garantire la massima accessibilità da parte di chiunque intenda consultarli.

4. Nelle more dell'approvazione dei Regolamenti dell'Unione, per non più di novanta giorni, si applicano le norme dettate nei corrispondenti Regolamenti vigenti nel Comune con il maggior numero di abitanti, alla data del 31 dicembre 2013.

5. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.

ARTICOLO 39 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione e, più in generale, la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -, da applicarsi anche in via analogica ed a cui l'Unione intende comunque conformarsi.

3. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Unione e sarà inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

ARTICOLO 2 – FINALITA'

ARTICOLO 3 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

ARTICOLO 4 – FUNZIONI E SERVIZI ESERCITATE DALL'UNIONE

ARTICOLO 5 – PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI

ARTICOLO 6 – RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 7 – SEDE DELL'UNIONE, STEMMA E GONFALONE

ARTICOLO 8 – DURATA, NUOVE ADESIONI, SCIoglIMENTO, ESCLUSIONE E RECESSO

ARTICOLO 9 – EFFETTI, ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DERIVANTI DA SCIoglIMENTO, RECESSO, ESCLUSIONE

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

ARTICOLO 10 – ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I - IL CONSIGLIO

ARTICOLO 11 – COMPETENZE - MAGGIORANZA

ARTICOLO 12 – COMPOSIZIONE

ARTICOLO 13 – DURATA, DECADENZA E DIMISSIONI DEI
CONSIGLIERI

ARTICOLO 14 – REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO

CAPO II - IL PRESIDENTE

ARTICOLO 15 – IL PRESIDENTE

CAPO III – LA GIUNTA

ARTICOLO 16 – NOMINA DELLA GIUNTA

ARTICOLO 17 – COMPETENZE

TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE, TRASPARENZA E

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 18 – FORME ASSOCIATIVE

ARTICOLO 19 –TRASPARENZA, ACCESSO E PUBBLICITA' DEGLI
ATTI

ARTICOLO 20 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 21 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 22 – PRINCIPI

ARTICOLO 23 – PERSONALE

ARTICOLO 24 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 25 – CONTROLLO INTERNO

ARTICOLO 26 – IL SEGRETARIO

ARTICOLO 27 – GESTIONE DEI SERVIZI

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 28 – PRINCIPI

ARTICOLO 29 – FINANZE DELL'UNIONE

ARTICOLO 30 – RESPONSABILITA' DEI COMUNI INADEMPIENTI

ARTICOLO 31 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA-

ARTICOLO 32 – CONTROLLO DI GESTIONE

ARTICOLO 33 – RISULTATI DI GESTIONE

ARTICOLO 34 – REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ARTICOLO 35 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

ARTICOLO 36 – PATRIMONIO

ARTICOLO 37 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

ARTICOLO 38 – STATUTO E REGOLAMENTI

ARTICOLO 39 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE